

N. 01280/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2007, proposto da:
Gianni Villagrossi, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Finadri, Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;

contro

Comune di Rodigo, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Capretti, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Carlo Capretti in Brescia, Via dei Mille, 20 (Fax=030/3750452);

per l'annullamento

dell'atto 2 maggio 2007 prot. n°2146, comunicato in data imprecisata, con il quale il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Rodigo ha negato a Gianni Villagrossi l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per il permesso di costruire 18 dicembre 2006 n°65;

del predetto permesso di costruire, nella parte in cui richiede il relativo pagamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rodigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gianni Villagrossi, odierno ricorrente, ha ristrutturato l'edificio residenziale, originariamente bifamiliare, sito in Rodigo, frazione di Rivalta sul Mincio, alle vie Panicella e Francesca, su terreno distinto al catasto al foglio 40 mappali 138 -144, e giusta il permesso di costruire 65/2006 meglio indicato in epigrafe, lo ha trasformato in un'unica residenza unifamiliare, per la quale ha richiesto l'esenzione dai contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, invocando il disposto dell'art. 17 comma 3 lettera b) del T.U. 6 giugno 2001 n°380, che la accorda a chi esegua ristrutturazione e ampliamento non superiore al 20% di edifici unifamiliari (doc. 3 ricorrente, copia permesso di costruire).

Impugna ora nella presente sede il diniego di esenzione, di cui all'atto meglio indicato in epigrafe, motivato con la necessità che l'immobile in questione sia unifamiliare sia prima sia dopo l'intervento (doc. 1 ricorrente, copia atto impugnato), e ciò sulla base di unico motivo di violazione del citato art. 17 comma 3 lettera b), nel senso che tale restrizione, a suo dire non sarebbe prevista, essendo bastevole che l'edificio si configuri come unifamiliare all'esito dell'intervento.

Resiste il Comune, con memoria formale 18 aprile 2008, e chiede la reiezione del ricorso; con memoria 20 ottobre e replica 29 ottobre 2014 ha eccepito in via preliminare la irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente volto a contestare la debenza dei contributi, non la loro misura; ha poi difeso la tesi dei propri uffici, mentre il ricorrente, con memoria 20 ottobre e replica 29 ottobre 2014, ha ribadito le proprie asserite ragioni, contestando che la controversia vada introdotta nei termini di decadenza.

La Sezione, all'udienza del giorno 20 novembre 2014, tratteneva infine il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, nell'unico motivo di cui consta, è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Si controverte della corretta interpretazione dell'art. 17 comma 3 lettera b) T.U. 380/2001, secondo il quale, alla lettera, *“Il contributo di costruzione non è dovuto: ... b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari...”*. Si deve decidere allora se la norma si applichi al solo caso in cui l'intervento riguardi un edificio già in origine unifamiliare, ovvero anche al caso, che ricorre nella specie, come pacifico, in cui si accorpino più unità abitative in un edificio originariamente plurifamiliare e si crei un edificio unifamiliare come risultato finale.

3. In proposito, si devono richiamare i principi già condivisi da questo Tribunale nella sentenza sez. I 23 ottobre 2014 n°1111: il contributo di cui si ragiona è un tributo propriamente detto perché ha natura di prestazione patrimoniale imposta per ragioni di pubblica utilità – così fra le molte C.d.S. sez. V 13 marzo 2014 n°2438 e, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 3 maggio 2014 n°464; di conseguenza, le ipotesi in cui esso non è dovuto hanno natura di esenzioni tributarie, di carattere

eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche, in quanto eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, come ritenuto da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo 20 aprile 2012 n°103, e nella fattispecie in esame in modo specifico da TAR Campania Napoli sez. VIII 9 maggio 2012 n°2136.

4. Ciò posto, si deve osservare che, sempre secondo la giurisprudenza – la decisione del TAR Napoli citata, nonché TAR Campania Salerno sez. I 8 gennaio 2013 n°25 e TAR Marche 10 maggio 2012 n°310- l'esonero in esame si giustifica come aiuto alla famiglia che, banalmente, necessita di ulteriore spazio per la propria decorosa sistemazione abitativa: è quindi del tutto conforme a questa logica applicarla al solo caso di ampliamento dell'unità unifamiliare esistente, e non a quello per cui è causa, di accorpamento in una di più unità preesistenti.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Gianni Villagrossi a rifondere al Comune di Rodigo le spese del presente giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)